

Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A. in A.S

Largo Amilcare Ponchielli, 6
00198 Roma - Italia
Tel. +39 06 8404691

Roma, 21 dicembre 2012

Prot. CS 1613/12P

Preg.mi

Dott. ssa Luisa De Renzis

Dott. Umberto Gentili

*Giudici Delegati delle procedure delle società
del "Gruppo Alitalia in a.s."*

c/o Tribunale Civile di Roma

Sezione Fallimentare

Viale Delle Milizie 3E

00192 - Roma

e

Preg. mo

Dott. Mario Bresciano

Presidente del Tribunale di Roma

Via Golametto, 11 (P.le Clodio) - 00196

Roma (RM)

Edificio A - piano 3 - stanza 218

e

Preg.mo Dott. Nello Rossi

Procuratore della Repubblica Aggiunto

Piazzale Clodio (Via Golametto,12)

00195 ROMA (RM)

e

Preg.mi

Dott.ssa Francesca Loy
Dott. Stefano Pesci
Sostituti Procuratori della Repubblica
Piazzale Clodio (Via Golametto,12)
00195 ROMA (RM)

e

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
Ufficio E 5
Via Molise, n. 2
00187 Roma

Alla corte attenzione del Dott. Andrea Bianchi e della Dott.ssa Cristina Reali

e

Al Comitato di Sorveglianza
nelle procedure di amministrazione straordinaria
relativa alle società del "Gruppo Alitalia in a.s."

Oggetto: Provvedimento degli Ill.mi GG. DD. del 10 ottobre 2012 – nota integrativa
I sottoscritti Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, Prof. Dott. Giovanni Fiori, Commissari Straordinari delle società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.; Alitalia Servizi S.p.A. in a.s.; Alitalia Express S.p.A. in a.s.; Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Volare S.p.A. in a.s. (di seguito, congiuntamente, "Procedure"), ad integrazione della nota già trasmessa e depositata in data 23 novembre 2012 presso il Tribunale di Roma, con la presente:

- a) forniscono una informativa dettagliata su tutte le azioni revocatorie in corso, corredata da singole relazioni informative redatte ad opera dei legali incaricati e dai consulenti contabili che assistono le Procedure;
- b) ripropongono la disamina svolta dal Prof. Avv. Caravita di Toritto con riferimento all'art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008 nel parere dallo stesso reso ai sottoscritti Commissari Straordinari in data 31 gennaio 2012 e già a suo tempo depositato presso il Tribunale di Roma;

- c) intendono chiarire le valutazioni giuridiche connesse all'esperanda azione civile di responsabilità dei disciolti organi sociali delle Procedure;
- d) provvedono nuovamente a illustrare le attività e le tempistiche connesse alla predisposizione dei progetti di ripartizione delle somme disponibili delle Procedure, precisando, sin da subito, che in data 1 ottobre 2012 i sottoscritti hanno già depositato presso il Tribunale di Roma i rendiconti delle somme disponibili di tutte le Procedure, il progetto di ripartizione delle somme disponibili di Volare e note informative dettagliate in ordine alle prospettive di riparto della Procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., Alitalia Servizi S.p.A. in a.s., Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Alitalia Express S.p.A..

Fermo quanto sopra, con spirito di leale collaborazione istituzionale e al fine di garantire la più ampia informativa e trasparenza al ceto creditorio delle Procedure - come, del resto, sempre avvenuto - con la presente nota i sottoscritti forniscono le seguenti ulteriori informazioni.

a) Azioni revocatorie

Con riferimento al contenzioso revocatorio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma, è doveroso rappresentare che i sottoscritti Commissari Straordinari condividono le osservazioni svolte dagli Ill.mi Giudici Delegati nel provvedimento del 10 ottobre 2012 in ragione del fatto che tali azioni costituiscono uno dei principali *asset* delle Procedure, sia in termini di potenziale soddisfacimento dei creditori insinuati negli stati passivi delle Procedure, sia in termini di parità di trattamento tra gli stessi componenti del ceto creditorio.

Ciò detto, deve evidenziarsi che le azioni revocatorie hanno rappresentato, da sempre, una delle principali preoccupazioni dei sottoscritti per poter garantire i maggiori incassi possibili a beneficio delle Procedure e, a tal fine, i sottoscritti hanno sempre vigilato - compatibilmente con la mole dei giudizi revocatori intrapresi, che sono 542 - sull'operato dei legali incaricati. Da quanto ci risulta, inoltre, nessuno dei legali incaricati dalle Procedure si trova in posizione di conflitto di interessi con i convenuti in giudizio.

Al fine di una migliore comprensione della gestione delle azioni revocatorie e di fornire la più ampia informativa al riguardo, si ritiene opportuno riproporre la successione dei fatti:

- con decreti del 3-8 agosto 2011, i sottoscritti sono stati nominati Commissari Straordinari delle Procedure del "Gruppo Alitalia in a.s.";
- in data 8 agosto 2011 è stato effettuato un passaggio formale di consegne con la precedente gestione commissariale;
- con specifico riferimento alle azioni revocatorie, successivamente al loro insediamento, i sottoscritti hanno riscontrato che:
 - a) a partire da ottobre 2010 era stato affidato un incarico a un *team* di sei avvocati di verificare l'eventuale sussistenza di pagamenti revocabili, sulla scorta della documentazione a disposizione della gestione commissariale. Tale attività è stata svolta sino a giugno 2011 e retribuita attraverso corrispettivi mensili elargiti a ciascun legale;
 - b) soltanto in data 11 luglio 2011 - ossia a ridosso del termine triennale di decadenza per la proposizione delle azioni revocatorie, che sarebbe scaduto per Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. in data 29 agosto 2011 - è stato affidato agli stessi avvocati che si erano occupati di verificare l'eventuale sussistenza di pagamenti revocabili l'incarico di redigere gli atti di citazione in revocatoria e in generale ogni ulteriore attività connessa alla fase giudiziale di tali azioni.

Tale incarico è stato formalmente conferito ai legali pochi giorni prima delle dimissioni del precedente Commissario Straordinario, avvenute in data 18 luglio 2011;

- c) come si evince dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011 depositata presso la cancelleria del Tribunale di Roma, gli atti di citazione relativi alle azioni revocatorie in questione sono stati notificati dai legali nominati dal precedente Commissario a ridosso del termine di decadenza.

In particolare, le prime notifiche degli atti di citazione delle azioni revocatorie sono avvenute in data 18 luglio 2012, data anche delle dimissioni del precedente Commissario Straordinario.

Per le ragioni sopra esposte, a partire dall'8 agosto 2011, data dell'insediamento dei sottoscritti, sono state avviate con urgenza le opportune verifiche per accertare se i legali incaricati dal precedente Commissario Straordinario avessero provveduto, all'esito della relativa istruttoria da loro stessi condotta sotto la vigilanza della precedente gestione commissariale, ad avviare tutte le azioni riferibili ai pagamenti ritenuti dagli stessi come revocabili.

Con comunicazione del 12 agosto 2012, il precedente Commissario Straordinario ha informato i sottoscritti del fatto che vi erano ancora atti di citazione che dovevano essere notificati, a quella data, da parte dei legali incaricati relativamente alle procedure di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. e di Alitalia Servizi S.p.A. in a.s..

All'esito di tali verifiche è risultato che le attività per la notifica degli atti di citazione erano ancora in corso e, in particolare, che restavano da notificare ben n. 116 atti di citazione.

In data 18 agosto 2011, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno richiesto all'Avv. Eugenio Tamborlini - indicato dal precedente Commissario Straordinario quale coordinatore dei legali incaricati di seguire le azioni revocatorie delle Procedure - di avere conferma che non dovessero essere promosse dalle Procedure altre azioni revocatorie rispetto a quelle già esperite nei termini perentori, all'epoca, di imminente scadenza. Sul punto, l'Avv. Tamborlini ha verbalmente rassicurato i sottoscritti Commissari Straordinari che le azioni revocatorie da intraprendere erano state tutte istruite e che entro il 28 agosto 2011 sarebbero state completate le attività di notifica degli atti di citazione.

Da quanto sopra, emerge come i sottoscritti Commissari Straordinari si siano trovati, al momento del loro insediamento (avvenuto, si ribadisce, in data 8 agosto 2011), ad operare in un contesto di estremo disagio, in cui, nonostante il lungo tempo trascorso dall'ammissione delle società del "Gruppo Alitalia" alla procedura di amministrazione straordinaria, vi erano ancora numerose e rilevanti azioni revocatorie da notificare (anche a fornitori esteri, con le inevitabili problematiche connesse alle notifiche internazionali) nonostante i termini perentori per la proposizione stessero per scadere di lì a venti giorni.

Come risulta dalle relazioni semestrali predisposte dai sottoscritti Commissari Straordinari, a cui integralmente si rimanda, le criticità riscontrate rispetto alle azioni revocatorie attualmente in corso sono tutt'altro che generiche, avendo i sottoscritti evidenziato:

- (i) l'assenza di documentazione contabile a supporto di molte azioni intraprese (tale carenza documentale, più volte segnalata, ha evidenti riflessi negativi anche su altri aspetti delle Procedure);
- (ii) l'erronea indicazione di alcuni pagamenti e/o rimesse revocabili.

Da ciò deriva, ad avviso degli scriventi, la non corretta impostazione delle azioni

revocatorie, tanto che:

- a) con provvedimento dell'8.3.2012 il G.I., dott. Vannucci, in ordine alla causa promossa da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. c/ Oliva Costruzioni e Servizi s.r.l. (RG 54728/2011), ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 4 e 164, commi 4 e 5 c.p.c., concedendo altresì termine per il deposito di memorie integrative al fine di sanare la predetta nullità;
- b) con provvedimento del 28.3.2012 il G.I., dott. Vannucci, in ordine alla causa promossa da Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. c/ Banca CR Firenze (RG 49634/2011), ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 4 e 164, commi 4 e 5 c.p.c., concedendo, altresì, termine per il deposito di memorie integrative al fine di sanare la predetta nullità.

Nelle relazioni redatte dai legali attualmente incaricati dai sottoscritti dell'azioni revocatorie, allegate alla presente come disposto nel provvedimento del 10 ottobre 2012, sono inoltre rappresentate - laddove sussistenti - le specifiche criticità riscontrate rispetto a ciascun giudizio (All. 1).

Con riguardo a tali relazioni, si segnala che alcuni avvocati hanno richiesto che una diffusione delle informazioni in esse contenute potrebbe arrecare grave pregiudizio alle Procedure in ragione del fatto che si consentirebbe agli stessi convenuti in giudizio di conoscere le eventuali criticità del singolo giudizio (All. 2). Anche in ragione di tale richiesta, espressamente formulata dai legali incaricati, si chiede che gli Ill.mi GG.DD. vogliano condividere tale esigenza di riservatezza delle informazioni sensibili per le Procedure.

Tra i casi più eclatanti di errore, visto il valore di tale giudizio, vi è, senza dubbio, l'azione revocatoria promossa da Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. nei confronti di Veneto Banca S.p.A., citata nel provvedimento, in cui, dalle verifiche contabili effettuate, è stato rappresentato dai professionisti incaricati come sia stata considerata come rimessa bancaria revocabile una mera partita interna di giroconto effettuata dalla stessa Banca, mai rappresentata nei saldi di conto corrente. A tal riguardo, infatti, si è appurato che il *petitum* dell'azione revocatoria in oggetto è stato determinato attraverso l'analisi di una semplice estrazione contabile dal sistema "SAP" (cioè il sistema contabile informatico ereditato dal vecchio Gruppo Alitalia *in bonis*) e non da una attenta istruttoria condotta sugli estratti conto del conto corrente interessato.

Data la rilevanza della posizione ci si riserva di presentare un'informativa più approfondita non appena saranno state acquisite le ulteriori informazioni richieste ai professionisti incaricati.

Per quanto concerne, invece, le azioni revocatorie promosse dalle Procedure nei confronti delle banche del "Gruppo Intesa" richiamate nel provvedimento, si evidenzia che i sottoscritti hanno tutto l'interesse a proseguire siffatti giudizi, augurandosi che essi sortiscano effetti positivi (non a caso, è stata da ultimo rifiutata una proposta transattiva giudicata dai sottoscritti non rispondente agli interessi della massa dei creditori).

In merito all'accertamento delle pretese responsabilità in ordine ad errori e criticità riscontrate, come espressamente richiesto dagli Ill.mi Giudici Delegati, è stata inoltre richiesta dai sottoscritti una relazione alla società KPMG S.p.A., in merito all'attività svolta da tale società nell'ambito delle azioni revocatorie, da cui risulterebbe che:

"fra la fine del 2010 ed il primo semestre 2011 tale attività è stata seguita da un gruppo di legali, direttamente incaricati dalla Procedura. Tali professionisti - e talvolta direttamente la Procedura - hanno rivolto a KPMG numerose richieste inerenti "l'estrazione" di schede contabili dal sistema SAP R/3 relative ai periodi precedenti l'intervento della stessa KPMG e, dunque, contenenti dati imm modificabili inseriti nella piattaforma del precedente provider CAI o, prima ancora, dalla gestione del gruppo Alitalia in bonis. Giova precisare che per "estrazione" si intende la stampa in "formato excel" del "Conto" (oggetto elementare del sistema SAP R3), nel quale vengono annotate le rilevazioni concernenti l'accensione del debito (registrazione fattura) ed il suo pagamento, le movimentazioni di banca, gli accantonamenti di fine periodo (cd "ratei"), oltre ad alcuni elementi analitici quali la data della fattura, la scadenza, la valuta, ecc. Nei conti sono infine annotate, per alcune società incluse nel perimetro della Procedura, anche le scritture tipiche della chiusura dei conti alla data in cui furono poste in Amministrazione Straordinaria.

Più in particolare, per quanto concerne le azioni revocatorie, le prime estrazioni contabili sui conti fornitori richieste a KPMG riguardavano i rapporti "debito/credito" infragruppo ed, in tali occasioni, KPMG fin da subito evidenziava alla Procedura i limiti di questa attività di estrazione dovuti alle criticità insite nelle preesistenti scritture contabili presenti nel sistema SAP, rispetto alle quali non era stato possibile svolgere alcuna attività di riscontro e/o verifica, sia per il mancato passaggio di consegne col precedente gestore della piattaforma, come sopra accennato, sia perché non era prevista alcuna revisione delle appostazioni pregresse posto che le attività ad essa propedeutiche (ricerca documentazione, analisi delle risultanze contabili pregresse ecc.) esulavano dall'incarico conferitole e, comunque, non vennero richieste.

Dopo le prime estrazioni delle partite infragruppo, su richiesta dei legali della Procedura, veniva estratto (sempre dalle pregresse risultanze contabili) un elenco di creditori le cui fatture risultavano pareggiate sul conto di pertinenza. In un secondo momento, veniva chiesto di evidenziare i casi in cui la data di pareggio delle fatture, estratta dal sistema, superava la data di scadenza – pagamento delle fatture stesse, con indicazione della differenza temporale (in giorni). Anche in questo caso, risulta opportuno ribadire che sia la data di pareggio (presunto pagamento) che la data di scadenza – pagamento erano informazioni immesse nel sistema dai precedenti gestori della piattaforma.

Quanto, infine, alle azioni revocatorie intraprese verso le banche, con le stesse modalità e nei limiti sopra evidenziati veniva chiesto a KPMG di estrarre dal software SAP il conto corrente tutte le movimentazioni riconducibili alle banche registrate sul sistema dai precedenti gestori. Anche in questo caso non venne chiesta alcuna analisi circa il contenuto delle estrazioni, né la documentazione “cartacea” dei rapporti in oggetto (“estratti conto”), né tantomeno KPMG veniva coinvolta e/o prendeva parte alle decisioni sulle posizioni da revocare, né sui criteri da impiegare per individuarle.

L’attività di KPMG, sotto il profilo in esame, si è quindi limitata all’estrazione e alla messa a disposizione della Procedura e dei suoi legali delle informazioni contenute nei “conti”, senza alcuna analisi, verifica contabile e documentale. [...] Alla stregua di quanto sinora esposto, si conferma che ogni tipo di attività svolta su incarico della Procedura da KPMG è stata di natura puramente “esecutiva”, senza quindi procedere ad alcuna revisione o giudizio di merito sulle pregresse scritture contabili, né ovviamente alcun tipo di processo decisionale/valutativo sottostante, né alcuna ulteriore indagine e/o ricerca di documentazione a supporto delle azioni revocatorie svolte sotto la direzione e responsabilità della Procedura e dei legali dalla stessa incaricati” (All. 3).

Da quanto rappresentato da KPMG S.p.A. sembrerebbe che tale società non sia stata coinvolta dalla precedente gestione commissariale e/o non abbia preso parte alle decisioni sulle posizioni da revocare, né sui criteri da impiegare per individuarle. L’attività di KPMG S.p.A., quindi, sempre secondo la ricostruzione fornita ai sottoscritti, si sarebbe limitata all’estrazione e alla messa a disposizione delle Procedure e dei suoi legali delle informazioni contenute nei “conti”. Inoltre, non essendo stata di ciò incaricata, KPMG S.p.A. non avrebbe effettuato alcuna ricerca documentale a supporto delle azioni revocatorie.

La ricostruzione dei fatti, per come rappresentata da KPMG S.p.A., sembrerebbe far ritenere che le scelte definitive in merito ai pagamenti e alle rimesse revocabili siano state compiute dai legali incaricati della precedente gestione commissariale. Ciò pare

essere confermato anche da una prima verifica che i sottoscritti stanno svolgendo per accertare le effettive responsabilità nella gestione delle azioni revocatorie, dal momento che dalla medesima non deve derivare alcun danno alla massa dei creditori.

In ragione del fatto che, come correttamente rappresentato dagli Ill.mi GG.DD., le azioni revocatorie hanno un'evidente rilevanza economica per le Procedure dal momento che possono consentire l'incasso di notevoli somme da poter poi distribuire ai creditori, i sottoscritti, condividendo le medesime preoccupazioni espresse dagli Ill.mi Giudici Delegati, ritengono opportuno approfondire la sussistenza o meno di eventuali responsabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti.

A tal fine gli scriventi - avendo appreso dal provvedimento del 10 ottobre 2012 che *"i criteri adottati per procedere alla incardinazione delle azioni furono oggetto di apposite riunioni con l'ufficio del Commissario Straordinario e con gli scriventi giudici delegati, che condivisero i criteri astratti individuati dall'ufficio commissariale"*, si mettono a disposizione degli Ill.mi Giudici Delegati per un incontro con gli stessi, laddove ritenuto utile, al fine di poter valutare congiuntamente se, rispetto a quanto condiviso, siano state fornite informazioni non corrette o, comunque, non conformi al reale stato dei fatti o se, piuttosto, i legali incaricati non si siano attenuti ai suddetti criteri.

Rispetto al rilievo degli Ill.mi GG.DD. sull'opportunità di attendere nell'ambito di tali giudizi l'esito di eventuali consulenze tecniche d'ufficio, gli scriventi Commissari Straordinari rilevano come, ad oggi, in un solo caso - da quanto ci è stato rappresentato dai legali incaricati - sia stata disposta dagli Ill.mi Giudici istruttori la consulenza tecnica per accertare i pagamenti revocabili; ciò più precisamente è avvenuto nella causa Volare S.p.A. c/ SACBO - Tribunale di Roma - Sez. Fall. - GI Dott. ssa De Rosa - RG 52691/2011 - p.u. 7 febbraio 2013 (petitum: € 22. 906, 14), mentre n. 131 giudizi sono stati già rinviati a precisazione delle conclusioni da parte degli Ill.mi Giudici istruttori del Tribunale di Roma chiamati a decidere su tali azioni. Va da sé che nei casi in cui i Giudici aditi dovessero disporre le consulenze tecniche d'ufficio - nonostante queste, è bene precisare, comportino evidenti costi a carico delle Procedure - i sottoscritti provvederanno a nominare i propri consulenti di parte per i relativi accertamenti contabili.

Rispetto al fatto che nel provvedimento del 10 ottobre 2012 si ritengono *"non onerose per la procedura"* le tariffe concordate dalla precedente gestione commissariale con i

legali da essa incaricati per le azioni revocatorie, si ritiene opportuno precisare che tali compensi ammontavano complessivamente, per il *team* dei legali incaricati, a € 1.184.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali (nonostante queste ultime non sarebbero dovute stando alla circolare n. 4/2010 del Tribunale di Milano nel caso di applicazione di tali tariffe), a titolo di acconto, sino a un massimo di € 3.000.000,00 in caso di esito positivo di tali giudizi, a cui si aggiungono complessivi € 204.000,00 corrisposti agli stessi legali dalla precedente gestione per *“l’attività di disamina delle possibili azioni revocatorie”* svolta da ottobre 2010 a giugno 2011, concretizzandosi, si suppone, in quella che nelle previsioni tariffarie ante-riforma era indicata come voce *“Studio della controversia”*.

Non può, però, non rilevarsi come i professionisti che sono stati in seguito incaricati di seguire le azioni revocatorie - con sicuramente conclamata esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali - abbiano accettato compensi base in linea e, in alcuni casi anche inferiori, a quelli in precedenza concordati, che stanno consentendo di ottenere un evidente risparmio economico a vantaggio della massa dei creditori, non essendovi fra l’altro alcuna duplicazione di spese per le Procedure.

Ferme le considerazioni sopra svolte, si ricorda, altresì, che la sostituzione dei legali incaricati dalla precedente gestione commissariale è avvenuta, oltre che per le criticità riscontrate nella predisposizione degli atti di citazione notificati, anche per la circostanza che, nonostante i legali incaricati dal precedente Commissario Straordinario avessero ricevuto il primo incarico per la disamina delle azioni revocatorie da intraprendere nell’ottobre 2010, le notifiche degli atti di citazione siano partite soltanto a ridosso della scadenza dei termini di cui all’art. 69-*bis* L.F., ovvero il 18 luglio 2011, in coincidenza con le dimissioni del precedente Commissario Straordinario.

Senza dire che, sotto il profilo di valutazioni di opportunità, che il coordinatore del *team* dei legali incaricati, Avv. Eugenio Tamborlini, è risultato svolgere la propria attività al medesimo domicilio professionale e avere il medesimo recapito telefonico del precedente Commissario Straordinario.

b) art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008

Rispetto alla specifica tematica dell’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008, al momento del loro insediamento i sottoscritti

Commissari Straordinari hanno richiesto un parere al Prof. Avv. Caravita di Toritto. Tale parere, reso ai sottoscritti in data 31 gennaio 2012 (che si allega alla presente, All. 4), è stato già da tempo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma e consegnato agli Ill.mi GG.DD., affinché ne potessero essere conosciute le relative conclusioni.

Dagli approfondimenti svolti, è risultato che *“relativamente all’esclusione dell’azione revocatoria, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 80 del 2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 2008, a prescindere dal noto potere di sollevare d’ufficio un’eventuale questione di legittimità costituzionale da parte del giudice presso cui pendono azioni revocatorie, non si ravvisano fondati dubbi di legittimità costituzionale. Tale norma pare, infatti, presentare profili di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al contesto di fatto in cui si colloca la disposizione, al quadro normativo di riferimento ed alla necessità di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo.*

Ed invero, vi era uno specifico interesse sotteso all’adozione della disposizione de qua, indicato espressamente nel preambolo del D.L. n. 80 del 2008: “la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale” il servizio pubblico di trasporto aereo.

Tra l’altro, la norma in esame non può essere letta autonomamente, essendo l’ultimo comma dell’articolo in cui è stato disposto e regolato in favore di Alitalia un prestito-ponte finalizzato a far fronte al fabbisogno necessario alla continuità operativa. Sono due misure strettamente connesse, espressive della volontà da parte dello Stato/azionista di assicurare la continuità, di scongiurare la crisi occupazionale e conservare il valore della compagnia aerea.

Né, tra l’altro, la disposizione può dirsi avulsa dall’impianto normativo preesistente.

La stessa, infatti, si limita ad estendere ad Alitalia una fattispecie di esenzione dall’azione revocatoria già contemplata dalla legge fallimentare, richiamata espressamente (art. 67, comma 3, lett. d) L.f.). Quanto sopra in linea con la nuova modalità con cui il legislatore assicura la tutela ai creditori delle imprese in stato di crisi, ovvero la gestione di queste ultime attraverso interventi di natura conservativa per fini di utilità sociale.

Ebbene, solo la continuità aziendale poteva, infatti, assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto aereo, quale interesse costituzionale preminente e che, nella fattispecie doveva, quindi, essere tutelato in via prioritaria.

Peraltro, anche in questo caso, analogamente ai meccanismi stabiliti in via ordinaria dalla legge fallimentare, sono stati previsti dei limiti di carattere funzionale.

L’esenzione, infatti, non è indiscriminata ma può riguardare esclusivamente gli atti, i pagamenti e le garanzie finalizzati al “risanamento” della compagnia.

Tali limiti sono resi evidenti, sia dalla lettura testuale della norma, che rinvia ad altra disposizione avente ad oggetto l'esenzione dalla revocatoria per i soli atti funzionali al risanamento e al riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa, sia dalla lettura sistematica del complessivo decreto legge in cui la medesima si inserisce, che contiene la concessione del prestito ponte.

La ragionevolezza della disposizione sembrerebbe, infine, ulteriormente conferata dai limiti di carattere temporale (atti, pagamenti e garanzie posti in essere dalla data di erogazione del prestito, 24 aprile 2008, al termine inizialmente previsto per il rimborso del medesimo) che, come ricordato sopra, possono suffragare la valutazione di legittimità costituzionale della norma esaminata" (parere Prof. Avv. Caravita di Torritto, pp. 33 e ss.).

Da ultimo, sul punto, si ritiene opportuno riproporre quanto osservato dal precedente Commissario Straordinario nel conto di gestione depositato in data 2 maggio 2012 che *"quanto alle astratte questioni di conformità costituzionale delle norme individuate dai Giudici Delegati, si è manifestato l'avviso che, nonostante il parere reso dal Prof. Avv. Massimo Luciani, la qualità di pubblico ufficiale del Commissario ed i criteri di nomina imponessero di attenersi all'ordinamento positivo vigente, rimettendo l'eventuale questione di costituzionalità alla valutazione del giudice nel corso dello svolgimento del giudizio anche in considerazione delle eccezioni che sarebbero state formulate dalle controparti"* (p. 7).

Ferme le considerazioni svolte dal Prof. Avv. Caravita di Toritto e di quanto precisato dal precedente Commissario Straordinario, i sottoscritti evidenziano che:

- a) nonostante le eccezioni sollevate dalle parti convenute in giudizio, al momento, nessun giudice del Tribunale di Roma chiamato a decidere sulle azioni revocatorie ha sollevato dinnanzi alla Corte Costituzionale questione di costituzionalità in merito all'esenzione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008;
- b) nei casi in cui i convenuti in giudizio da parte delle Procedure diverse da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. hanno eccepito l'applicazione dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008, i legali incaricati hanno espressamente contestato l'estensione analogica di tale norma a società diverse da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.

c) Azione di responsabilità

Con riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi sociali di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., i sottoscritti Commissari

Straordinari rammentano che rispetto alla bozza di citazione presentata dal precedente Commissario Straordinario in data 18 luglio 2011 - ossia il giorno stesso delle sue dimissioni - il Comitato di Sorveglianza delle società del "Gruppo Alitalia in a.s.", nel corso della seduta del 27 luglio 2011, ha rilevato la necessità di adeguati approfondimenti, al fine di evitare che la proponenda azione non fosse esposta a possibili eccezioni di genericità e indeterminatezza, con grave danno per la Procedura.

In particolare, in ragione della genericità degli addebiti contestati in tale bozza, il Comitato di Sorveglianza ha richiesto al precedente Commissario chiarimenti in ordine:

- *alla consumazione o meno dei termini prescrizionali anche alla luce dell'eventuale effettuazione di validi atti interruttivi nei confronti di ciascuno dei destinatari dell'azione;*
- *l'individuazione degli specifici fatti dannosi riferibili a ciascuno e il rapporto causale tra gli stessi e il danno richiesto nell'ambito dell'operatività generale della Società;*
- *la verifica del criterio di determinazione del danno in relazione al contributo causale apportato da ciascuno dei convenuti".*

Del resto, lo stesso precedente Commissario Straordinario nel conto della gestione da lui depositato nel maggio 2012, con riferimento dell'attività svolta sino alle sue dimissioni, ha precisato che *"la scelta di promuovere l'azione nei confronti di tutti gli amministratori ed i sindaci succedutisi nel tempo era stata rappresentata come una delle possibili alternative"* (p. 6), con la consapevolezza, quindi, di dover successivamente provvedere alla esatta ripartizione delle responsabilità e all'imputazione del relativo danno per ciascuno dei convenuti.

In ragione dei rilievi sopra enunciati da parte del Comitato di Sorveglianza e vista la recente giurisprudenza sia di legittimità, sia di merito, in tema di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, con nota del 5 agosto 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato i sottoscritti Commissari Straordinari a fornire precisazioni in merito alla necessità di una integrazione all'istanza del 18 luglio 2011.

A cause delle dimissioni del precedente Commissario Straordinario nel frattempo intercorse, sono stati, quindi, i sottoscritti a dover svolgere i necessari approfondimenti per rendere al Comitato di Sorveglianza e al Ministero i chiarimenti richiesti sulla bozza di citazione presentata dal precedente Commissario Straordinario, per circoscrivere opportunamente, per il suo utile esperimento, il perimetro dell'espenenda azione.

Al fine di fornire le precisazioni richieste dal Ministero, i Commissari Straordinari hanno provveduto ad analizzare nel dettaglio la documentazione rinvenuta presso gli uffici della Procedura rispetto alla tematica della responsabilità dei componenti degli organi sociali. Deve precisarsi che non sono stati rinvenuti dagli scriventi approfondimenti e/o pareri sul tema della prescrizione dell'azione di responsabilità degli organi sociali, né relativi all'analisi dei bilanci di Alitalia, né sulle possibili azioni da intraprendere nei confronti degli organi sociali di Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare.

I sottoscritti Commissari Straordinari hanno costantemente informato tutti i competenti organi della Procedura degli approfondimenti svolti, nonostante le difficoltà, più volte rappresentate, nel reperimento della documentazione necessaria.

In particolare, rispetto all'accertamento di profili di responsabilità ipoteticamente ascrivibili a quanti abbiano ricoperto incarichi di gestione o di controllo all'interno di Alitalia, come risultante dai pareri resi dai legali incaricati dai sottoscritti - già trasmessi con apposita nota agli organi della Procedura in data 4 aprile 2012 e trasmessi altresì agli Ill.mi Giudici Delgati - gli approfondimenti svolti hanno puntualmente confermato i rilievi sollevati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 luglio 2011.

Per quanto concerne, in particolare, l'orientamento della giurisprudenza in materia di azioni di responsabilità, i legali incaricati hanno rammentato come la stessa sia venuta progressivamente ad abbandonare i metodi di quantificazione del danno, per così dire, "meccanici", sovente utilizzati quale regola di giudizio, in favore del concreto accertamento sia del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno, sia della determinazione del pregiudizio riferibile a tale condotta (cfr., tra tante, Cass. n. 2538/2005; Cass. Civ. n. 3774/2005; Cass. Civ. n. 17033/2008; Cass. Civ. n. 16211/2007; Cass. Civ. n. 9619/2009; Corte Appello Bologna, 12 gennaio 2004; Trib.

Milano, 19 luglio 2011; Trib. Milano, 16 maggio 2008; Trib. Milano, 24 novembre 2009; Trib. Milano, 18 gennaio 2011; Trib. Napoli, 31 maggio 2006; Trib. Salerno, 12 gennaio 2010. L'impostazione richiamata trova conferma nei recenti orientamenti elaborati, nel luglio 2012, dalla sezione VIII civile del Tribunale di Milano - reperibili sul sito www.ilcaso.it).

Con riferimento, in particolare, al profilo del nesso eziologico, merita evidenziare in questa sede l'orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito, in forza del quale *"l'amministratore di una società che succede ad un altro amministratore e riceve una gestione affetta da irregolarità è responsabile solo degli effetti pregiudizievoli imputabili alla sua condotta, ovvero delle conseguenze che derivano direttamente dalla violazione degli obblighi su di lui incombenti"* (Cass. Civ. n. 3774/2005; negli stessi termini cfr., Corte Appello Bologna, 12 gennaio 2004; Trib. Marsala, 23 maggio 2005).

A seguito della redazione dei predetti pareri da parte dei legali incaricati, inoltre, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti in merito alle possibili responsabilità ipoteticamente ascrivibili agli amministratori di Alitalia, anche sulla base dell'ulteriore documentazione nel frattempo rinvenuta presso gli archivi della società e di quanto accaduto nelle more nel procedimento penale a carico dei disciolti organi sociali di Alitalia.

In data 12 marzo 2012 è stata notificata ai sottoscritti Commissari, quali parte offese, dell'avviso di fissazione all'udienza preliminare, con annessa richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 18059/09 G.I.P. per i reati di cui agli artt. 223 c. 1, 216, c. 1 n. 1 L.F., nei confronti di alcuni *ex* amministratori e dirigenti di Alitalia:

- 1) per avere attuato nel periodo 2001-2007 una gestione del settore "Cargo" economicamente abnorme sia a in ragione del numero esorbitante del personale di volo, sia per l'assoluta inerzia tenuta a fronte della perdurante situazione critica del settore, sia per la carenza di ogni intervento di riorganizzazione e razionalizzazione volto a fronteggiare le ingenti e costanti perdite del settore "Cargo" ovvero di dismissione;
- 2) per avere posto in essere una operazione straordinaria consistente nella

creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi, priva di intrinseche giustificazioni economiche per il Gruppo Alitalia Fly;

- 3) per l'acquisto del complesso aziendale delle società del gruppo Volare;
- 4) per la cessione del 100% della partecipazione di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Eurofly S.p.A. a un prezzo da ritenersi incongruo e irragionevole;
- 5) per la cessione di due aeromobili a un prezzo da ritenersi incongruo;
- 6) per avere attribuito alla società McKinsey una consulenza straordinaria per un triennio, pari a € 50.882.750,00, estremamente gravosa per una società già in condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria; per altro, in sostanziale sovrapposizione con le prestazioni già rese dai consulenti e dirigenti, con conseguente dannosa duplicazione di interventi e competenze;
- 7) per avere diffuso notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo Alitalia, quotato sui mercati nel contesto (i) dell'operazione straordinaria consistente nella creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi e (ii) della acquisizione da parte di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. del complesso aziendale delle società del Gruppo Volare in a.s.;

Con provvedimento del 19 aprile 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i sottoscritti Commissari Straordinari a proporre nell'interesse di tutte le società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non (danni morali e di immagine), la costituzione di parte civile nell'ambito del predetto procedimento penale nei confronti di tutti i soggetti imputati.

All'udienza del 23 maggio 2012, al fine di assicurare la massima tutela dei creditori di Alitalia e offrire la massima collaborazione alle Autorità, i sottoscritti Commissari Straordinari si sono costituiti parte civile in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero, previo parere del Comitato di Sorveglianza, nell'ambito del predetto procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, esercitando, quindi, in

quella sede l'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali di Alitalia rispetto alle operazioni contestate e richiedendo, in quella sede, agli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (come quelli morali e di immagine) derivanti dai reati sopra descritti.

Anche in ragione degli ultimi approfondimenti svolti, nonché della costituzione quale parte civile della Procedura nell'ambito del procedimento penale a carico di alcuni *ex* amministratori e dirigenti di Alitalia, al fine di evitare che la proponenda azione civile possa essere esposta a possibili eccezioni di genericità e indeterminatezza, i professionisti incaricati hanno opportunamente delineato il perimetro dell'azione civile, che tiene conto, in particolare:

- (i) dell'apporto causale di ciascun soggetto alle singole operazioni dannose;
- (ii) della significativa distinzione fra *culpa in agendo* e *culpa in vigilando*, con preciso riferimento alla posizione degli amministratori privi di delega e dei componenti del collegio sindacale;
- (iii) di evitare una duplicazione di richieste di risarcimento del medesimo danno, in ragione della costituzione della Procedura quale parte civile nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma n. 58899/08 R.G. Notizie di Reato (n. 18054/09 GIP).

I sottoscritti Commissari Straordinari si sono peraltro riservati un'ultima verifica circa ulteriori profili di responsabilità non rincompresi nell'ambito del procedimento penale e del parallelo procedimento civile.

Pertanto, al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori:

- a) i Commissari Straordinari si sono costituiti anche parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico di *ex* amministratori e dirigenti di Alitalia, al fine di richiedere agli imputati il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati loro imputati. La costituzione di parte civile e la relativa richiesta di risarcimento danni è stata formulata nell'interesse di tutte le società del Gruppo Alitalia in a.s., ossia Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., Alitalia Servizi S.p.A. in a.s., Alitalia Express

S.p.A. in a.s., Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Volare S.p.A. in a.s.;

- b) è stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato di Sorveglianza una istanza per l'autorizzazione all'azione civile di responsabilità nei confronti dei membri dei disciolti organi sociali di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. rispetto specifici episodi di cattiva amministrazione, non rientranti già nell'ambito dell'ampia indagine penale, in conseguenza dei quali la Società è venuta a subire significativi danni patrimoniali nell'ambito delle seguenti operazioni. Tale istanza è stata già autorizzata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 3 agosto 2012;
- c) nell'ottica di non trascurare nessuno strumento di potenziale incremento della massa attiva a tutela del ceto creditorio, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno richiesto ai professionisti incaricati anche di verificare *funditus* la sussistenza di possibili ulteriori profili di responsabilità - anche a titolo di *culpa in vigilando* - in capo ad altri soggetti che, durante il medesimo periodo e in epoca successiva, hanno rivestito la carica di amministratore o sindaco della società oggi in procedura. Pertanto, foss'anche per mero tuziorismo e comunque nell'ottica della miglior soddisfazione dei creditori (obiettivo che la legge inderogabilmente impone di perseguire in ogni circostanza), i sottoscritti Commissari Straordinari intendono procedere, nei confronti dei soggetti potenzialmente coinvolti in un'eventuale ulteriore azione di responsabilità rispetto a quella di cui all'istanza già depositata, all'invio di lettere di messa in mora idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizione.

Deve inoltre rammentarsi che, al momento del loro insediamento, i Commissari Straordinari hanno riscontrato l'assenza di approfondimenti e/o pareri in merito all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci nelle procedure di amministrazione straordinaria di Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare.

Su tale specifica tematica, quindi, interamente affrontata dall'attuale gestione commissariale, gli scriventi hanno richiesto per ciascuna società: (i) una approfondita analisi dei bilanci societari dal 2003 all'ultimo documento contabile ufficiale predisposto dalla società *in bonis*, segnatamente ai fini dell'individuazione del

momento in cui è emersa la situazione di insufficienza patrimoniale, e (ii) approfondimenti per l'individuazione dei eventuali specifici fatti dannosi, ulteriori rispetto a quelli di cui all'indagine penale, riferibili a ciascuno degli *ex* amministratori e/o sindaci della Società e il rapporto causale tra gli stessi e l'eventuale danno richiesto nell'ambito dell'operatività generale della Società medesima, al fine di valutare l'avvio di possibili azioni civili nei loro confronti.

A quanto appreso dai legali incaricati, non parrebbero, allo stato, sussistere elementi sufficienti a fondare una richiesta risarcitoria nei confronti degli amministratori e sindaci delle società Alitalia Airport S.p.A. e Volare S.p.A., mentre, sempre allo stato, parrebbero configurabili possibili profili di responsabilità per quanto concerne le società Alitalia Express S.p.A. e Alitalia Servizi S.p.A. (sul che ci si riserva di riferire in modo più approfondito).

d) Progetti di ripartizione delle somme disponibili

Rispetto ai progetti di ripartizione delle somme disponibili delle Procedure del "Gruppo Alitalia in a.s.", deve preliminarmente precisarsi che in data 1 ottobre 2012, ossia prima del provvedimento del 10 ottobre 2012, i sottoscritti Commissari Straordinari avevano già depositato presso il Tribunale di Roma:

- a) il rendiconto delle somme disponibili (Euro 35.318.607,34) e il progetto di ripartizione delle somme disponibili della società Volare, che prevede il pagamento integrale (100%) di tutti i crediti ammessi in privilegio allo stato passivo - tra cui tutti i crediti degli *ex* dipendenti della Società - e il pagamento di un acconto di circa il 40% di tutti i crediti ammessi in via chirografaria allo stato passivo di Volare S.p.A. in a.s.;
- b) il rendiconto delle somme disponibili di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A. e Alitalia Express S.p.A., da cui risulta che al 10 settembre 2012 erano disponibili sui conti delle Procedure:
 - a) Euro 337.402.610,00 per Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.;
 - b) Euro 43.840.269,67 per Alitalia Servizi S.p.A. in a.s.;
 - c) Euro 28.331.184,84 per Alitalia Express S.p.A. in a.s.;
 - d) Euro 8.612.477,95 per Alitalia Airport S.p.A. in a.s.;
- c) note illustrative con analitico dettaglio delle motivazioni per cui al 1 ottobre

2012 non era possibile procedere alla ripartizione delle somme disponibili di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A. e Alitalia Express S.p.A..

È stato, inoltre, rappresentato agli Ill.mi GG.DD. che entro il 31 gennaio 2013, saranno comunque depositati i progetti di ripartizione delle somme disponibili delle società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. e Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. e a seguire, non appena possibile, per le motivazioni analiticamente esposte agli Ill.mi GG.DD. nelle note loro consegnate, quelli di Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Alitalia Express S.p.A. in a.s.

Per quanto concerne il progetto di ripartizione delle somme disponibili di Alitalia Express S.p.A. in a.s., i sottoscritti Commissari Straordinari hanno evidenziato che, tra le principali ragioni che impediscono di procedere allo stato alla ripartizione delle somme, vi è la pendenza di un'opposizione allo stato passivo (Tribunale di Roma n.r.g. 42421/2012 - dott. Cottone - p.u. 19 novembre 2012) del valore complessivo di € 95.361.661,86 (di cui € 28.931.096,84 richiesti in prededuzione).

In considerazione dell'ammontare del debito che grava in prededuzione sulla Procedura Express, il quale da solo assorbirebbe la totalità delle somme disponibili, allo stato i Commissari Straordinari ritengono di non poter procedere ad un riparto delle somme disponibili.

Pertanto, deve al riguardo considerarsi che la Procedura Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S., parte opponente nel suddetto giudizio, intende presentare una richiesta volta ad ottenere una misura cautelare che consentirebbe di ottenere, *ex art. 113, n. 2, L.F.*, un accantonamento delle somme relative al credito opposto.

Ciò anche in considerazione del fatto che la Procedura Alitalia Express è al contempo creditrice della Procedura Alitalia Linee Aeree in A.S. della somma pari ad € 29.185.288,86 in prededuzione, somma che allo stato non è di pronta liquidazione, anche in considerazione della compensazione dei crediti operata in seno allo stato passivo.

Per quanto concerne il progetto di ripartizione delle somme disponibili di Alitalia Airport S.p.A. in a.s., questione principale e dirimente che impedisce, nell'attualità, alla Procedura di prefigurare qualsivoglia ipotesi di riparto è la temporanea indisponibilità di attivo. Attualmente, la Procedura dispone di

somme liquide per un importo di € 8.597.678,10, importo che, se scontato dei debiti prededucibili certi e prontamente liquidabili e delle somme da accantonare ai sensi dell'art. 113 L.F., risulta insufficiente per un eventuale riparto a favore di creditori concorsuali. Va tuttavia segnalato che tale situazione è solo temporanea, in quanto tra le attività della Alitalia Airport S.p.A. in A.S. figura un credito nei confronti dell'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S., ammesso al passivo di quest'ultima procedura con rango privilegiato *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*, per l'importo di € 27.817.983,53.

Alla luce di quanto sopra, emerge la stretta correlazione che corre tra il riparto della Procedura Alitalia Linee Aeree Italiane e quello della Procedura *de qua*; solo dopo aver effettuato il riparto della prima, infatti, l'Alitalia Airport avrà a disposizione fondi per poter effettuare un piano di riparto.

Sarà pertanto cura dei sottoscritti Commissari presentare un primo piano di riparto parziale per la procedura Alitalia Airport non appena sarà stato possibile incassare, anche in parte, il credito vantato nei confronti della Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S.

Ferme le considerazioni di cui sopra, deve osservarsi che al momento dell'insediamento dei sottoscritti i c.d. "*conti separati*" a cui si fa riferimento a pag. 13 del provvedimento del 10 ottobre 2012 non risultavano essere stati predisposti, ma, anzi, i medesimi sono stati interamente redatti durante l'attuale gestione.

Tanto questo è vero che in sede di passaggio di consegne nulla fu riferito ai sottoscritti in ordine a tali conti, tanto più che successivamente all'insediamento sono state rinvenute presso la Procedura *email* di collaboratori della precedente gestione commissariale di giugno 2011 - di lì a un mese il precedente Commissario Straordinario si sarebbe poi dimesso - con cui si rappresentava l'opportunità di dare avvio alle attività di predisposizione dei c.d. "*conti separati*".

Del resto, la tabella di pag. 249 della "Relazione finale sulla esecuzione del programma" redatta dal precedente Commissario Straordinario, come si evince dalla lettura della Relazione medesima, rappresenta esclusivamente una stima non definitiva sulla percentuale di soddisfazione dei crediti garantiti sulla sola flotta residua di aeromobili e quindi non ricomprendente nemmeno gli aeromobili oggetto di cessione a Compagnia Aerea Italiana S.p.A..

L'intera attività di predisposizione dei conti speciali è stata, quindi, svolta nel corso

dell'attuale gestione commissariale ed è stata da mesi conclusa, come risulta dalla relazione finale predisposta dal Dott. Torchio che qui si allega (All. 5).

Anche con riferimento al pagamento dei debiti in prededuzione delle Precedure, i sottoscritti Commissari Straordinari tengono a precisare di avere da tempo avviato le attività, contabili e legali, per i relativi accertamenti.


* * *

Allegati:


- 1) Relazioni dei legali incaricati nell'ambito dei giudizi revocatori del "Gruppo Alitalia in a.s.";
- 2) Comunicazione dei legali incaricati;
- 3) Relazione KPMG S.p.A.;
- 4) Parere del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del 31 gennaio 2012;
- 5) Relazione del Dott. Torchio sui conti separati.

Con osservanza

I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiori

dell'attuale gestione commissariale ed è stata da mesi conclusa, come risulta dalla relazione finale predisposta dal Dott. Torchio che qui si allega (All. 5).

Anche con riferimento al pagamento dei debiti in prededuzione delle Precedure, i sottoscritti Commissari Straordinari tengono a precisare di avere da tempo avviato le attività, contabili e legali, per i relativi accertamenti.


* * *

Allegati:

- 1) Relazioni dei legali incaricati nell'ambito dei giudizi revocatori del "Gruppo Alitalia in a.s.";
- 2) Comunicazione dei legali incaricati;
- 3) Relazione KPMG S.p.A.;
- 4) Parere del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del 31 gennaio 2012;
- 5) Relazione del Dott. Torchio sui conti separati.


Con osservanza

I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiori